


Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Emanuele Sica



IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09 del 09.03.2020


OGGETTO: Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo - Modifiche.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 24 MAR, 2020

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore




ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24 MAR, 2020

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 24 MAR, 2020

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore



L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo,
alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele.
Alla prima convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele	SI		MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo		SI
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco		SI
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: BELLELLI, MASIELLO,
PICARIELLO, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n. 12
Assenti n. 5

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Sica Emanuele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è pubblica.

Relaziona l'argomento il Consigliere Comunale Di Filippo Antonio che premette come l'argomento sia stato ampiamente trattato nel corso di quattro Commissioni. Ricorda poi che la Regione ha approvato il preliminare del PUAD che se approvato dal Consiglio Regionale farà decadere il nostro Regolamento Comunale del Demanio.
Passa ad illustrare le principali modifiche apportate al regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998 che ha esteso, a beneficio delle Regioni, le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione o meno delle sue aree ad usi turistico - ricreativi, con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;

Dato atto che l'art. 1 del succitato decreto legislativo, ha previsto il conferimento delle funzioni amministrative, ovvero le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso Dlgs. n. 112/1998;

Visti:

- il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D.lgs. n. 96 del 30 marzo del 1999 e del citato art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- il d.p.c.m. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

Viste:

- la delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995;
- la Legge Costituzionale. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- la delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28 marzo 2006, con cui sono stati forniti ai comuni costieri ulteriori indirizzi operativi in materia di demanio marittimo abrogando la delibera n. 1971/2001 e ribadendo, in particolare agli articoli 4 e 5, la propria competenza in merito all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUAD);

Dato atto che:

- il PUAD costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti al rilascio, rinnovo e variazioni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche - ricreative, nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- il PUAD fornisce ai Comuni indirizzi nella redazione ed approvazione dei Piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo, prevedendo, anche per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico;
- la Regione Campania con delibera di Giunta n. 2189 del 17/12/2007 avente ad oggetto l'approvazione delle Linee Guida per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, ha fornito ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo costiero;

Visti, ancora:

- i verbali delle competenti commissioni consiliari;
- il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo;
- il Parere favorevole del Responsabile dell'Area economica e finanziaria;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

PAOLINO: Evidenzia come la scelta delle concessioni triennali si sia rivelata fallimentare avendo ingenerato false aspettative in chi ha tra l'altro investito.

Legge intervento allegato.

DI FILIPPO ANTONIO: Replica che le scelte fatte con le modifiche apportate restituiscono alla Giunta un ruolo correttamente programmatico e non gestionale, mentre per gli altri aspetti non si è fatto altro che rispettare le norme vigenti.

QUAGLIA: Legge intervento allegato, proponendo modifiche ad alcuni articoli.

DI FILIPPO ANTONIO: Replica che le modifiche richieste dal Consigliere Quaglia sarebbero contrarie al Codice della Navigazione e che forse sarebbe stato meglio proporle in Commissione.

QUAGLIA: Replica a sua volta di non aver avuto il tempo di portarle in commissione in quanto solo nell'ultima seduta della Commissione ha avuto modo di vedere il testo del regolamento modificato.

Proceduto alla votazione della proposta di modifica di alcuni articoli del regolamento del Consigliere Quaglia, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n.12, astenuti n.///, votanti n.12, voti favorevoli n.2 (Paolino, Quaglia), voti contrari n.10.

La proposta del Consigliere Quaglia viene respinta.

Proceduto alla votazione della proposta, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 12, astenuti n.///, votanti n.12, voti favorevoli n.10, voti contrari n. 2 (Paolino, Quaglia),

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di modificare** la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.03.2018 avente ad oggetto: "*Gestione del demanio marittimo di competenza comunale - Revoca della delibera di consiglio comunale n. 54 del 29.06.2011 e nn. 25 e 26 del 09.06.2012 - Approvazione del Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo comunale - Concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo senza diritto di insistenza - Provvedimenti*";
3. **di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale per la Gestione del Demanio Marittimo, composto da **27 articoli** e che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. **di approvare** i 2 (due) elaborati grafici con la ripartizione degli ambiti, che formano parte integrante e sostanziale del Regolamento;
5. **di dare mandato** al Responsabile di Area P.O. - Demanio per tutti gli atti connessi e conseguenti.

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente - consiglieri presenti n.12, astenuti n.///, votanti n. 12, voti favorevoli n.10, voti contrari n.2 (Paolino, Quaglia), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali

- con la sopracitata delibera si è stabilito che, nelle more dell'approvazione del PUAD da parte della Regione Campania, le amministrazioni concedenti possono rilasciare concessioni demaniali marittime inserendo nei rispettivi provvedimenti di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime, nonché loro variazione, una clausola risolutiva espressa del titolo: "laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio";
- la legge Regionale n. 50 del 22 Giugno 2017 recante: "Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai comuni in materia di governo del territorio" e nello specifico l'articolo 3 recante: "Indirizzi per la redazione del PUAD";
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto che le concessioni di cui all'art. 1, comma 682 e successivi, abbiano una durata di anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa; con l'approvazione della Legge di Bilancio 2019, i commi 386 novies - 386 decies - 386 undecies, "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25"; in pratica viene riconosciuta la validità ex lege dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base all'art. 1, comma 18, del D.L. 194/2009 con l'estensione della durata del titolo al 31 dicembre 2033;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 682 del 30.12.2019, ha approvato il Preliminare del Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) con finalità turistico-ricreative;

Preso atto che, ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale, pur avendo fornito ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo costiero, non ha concluso l'iter legislativo;

Preso atto, altresì, che:

- il comune di Capaccio Paestum con delibera di consiglio comunale n. 54 del 29/06/2011 ha approvato il Piano attuativo di utilizzo della Fascia Costiera (PAD);
- con le Delibere di C.C. nn. 25 e 26 del 19/06/2012, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme e disposizioni della succitata delibera;
- in seguito, con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 26.03.2018 avente ad oggetto: "*Gestione del demanio marittimo di competenza comunale - Revoca della delibera di consiglio comunale n. 54 del 29.06.2011 e nn. 25 e 26 del 09.06.2012 - Approvazione del Regolamento comunale per la gestione del demanio marittimo comunale – Concessioni demaniali marittime a carattere stagionale e temporaneo senza diritto di insistenza – Provvedimenti*", è stato approvato il nuovo regolamento demaniale comunale;
- inoltre, con la succitata Delibera di C.C. e con successiva determinazione a contrarre n. 215 del 30.03.2018, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica disponendo il rilascio di concessioni demaniali marittime temporanee, a carattere stagionale (01.05.2018/30.09.2020), aventi finalità turistico-ricreative con durata di anni 3 (tre), ovvero fino al 30 settembre 2020;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 397 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "*Destagionalizzazione strutture balneari su aree demaniali – Provvedimenti*", è stato stabilito di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'adeguamento delle concessioni demaniali alla subentrata esigenza della destagionalizzazione;

Ritenuto che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere alla modifica del vigente Regolamento Comunale, alla luce dei provvedimenti legislativi e regolamentari sopra citati;
- in particolare, si rende necessario modificare e/o abrogare i seguenti articoli:
 - artt. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 29 -> modificati;
 - artt. 7, 16, 18 -> abrogati;



Comune di Capaccio Paestum
(Provincia di Salerno)

**Regolamento per la
gestione del Demanio
Marittimo**



Premessa

L'oggetto del regolamento per la gestione del demanio marittimo è rappresentato dal tratto di spiaggia e litorale compreso nel territorio comunale, a partire dal confine amministrativo con il Comune di Agropoli fino a quello del comune di Eboli.

L'area comprende una superficie consistente e di notevole pregio ambientale, connotata da un sistema di spiagge sabbiose con una vegetazione omogenea e tipica della nostra zona.

La presente relazione espleta la funzione di rendere più agevole la lettura e la comprensione delle parti tecnico-giuridiche del regolamento per la gestione del demanio marittimo rientrante nella sfera di competenza amministrativa del Comune di Capaccio Paestum.

Le finalità

Il regolamento di cui al precedente paragrafo costituisce uno strumento di pianificazione nomologica della fascia costiera comunale al fine di programmare l'utilizzo del litorale preservandone le bellezze e puntando alla sua valorizzazione turistico - ricreativa.

Il regolamento in parola disciplina l'uso delle zone destinate alla pubblica fruizione, quelle destinate a privati per il mantenimento e lo sviluppo di strutture turistiche e balneari e tutte le altre attività rientranti nella sfera di competenza dell'ente comunale.

Il presente regolamento, in attesa dell'adozione da parte dell'ente regionale di uno strumentario legislativo adeguato (ovverosia di una legge regionale e di linee guida per la stesura, adozione ed approvazione di piani particolareggiati per l'utilizzazione dell'arenile, svolge il compito di strumento di natura programmatica ai fini della razionale organizzazione e gestione del rilascio delle relative concessioni, in coerenza con gli atti di pianificazione di livello locale e perseguendo i seguenti obiettivi:

- tutela e valorizzazione dei tratti di costa, che rivestono valore paesaggistico, naturalistico ed ambientale;
- riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri;
- difesa del litorale dall'erosione marina e ripascimento degli arenili;
- sviluppo della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della zona costiera;
- miglioramento delle condizioni di viabilità costiera.

Nell'ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, questa Amministrazione, con il presente strumento giuridico, intende provvedere ad una valorizzazione ed utilizzazione del demanio marittimo con destinazione turistico - ricreativa, che comporta necessariamente una definizione di carattere pianificatorio e normativo, che dia coerenza tra le attività imprenditoriali esistenti e l'alto valore ambientale - paesaggistico connotante l'intera costa.

Quanto si propone con il regolamento comunale non è, quindi, una mera elencazione di norme tecnico-giuridiche per realizzare una mappa su scala comunale, configurabile come progetto di utilizzo degli arenili individuati come disponibili e concedibili ma, piuttosto, un vero e proprio modo di operare per la gestione della risorsa spiaggia.

Considerazioni sul posizionamento di strutture a servizio dell'attività di balneazione

La presente proposta, da un punto di vista tecnico-giuridico, deve comunque tener conto di alcune considerazioni finalizzate contestualmente al miglioramento dell'offerta in termini di servizi, sia al consolidamento che alla protezione delle emergenze ambientali, ed in particolare:

- a) la necessità di prevedere alcune strutture organizzate per fornire una serie di servizi di supporto alla balneazione, resi necessari dal forte sviluppo in direzione turistica della zona in oggetto, strutture da regolare e coordinare in maniera da renderle attuabili in un contesto così delicato;
- b) la necessità di fornire dei servizi minimi per le porzioni di arenile lasciate alla libera fruizione, in maniera da garantire condizioni di manutenibilità, di pulizia dell'area e contemporanea fruizione della costa; tra questi ovviamente la presenza di centri raccolta rifiuti, di zone attrezzate per sorveglianza e pronto soccorso risultano indispensabili;



c) l'opportunità di individuare delle aree destinate ad accogliere servizi e attrezzature minime per permettere la localizzazione di zone a servizio di alcune precise categorie di utenti, quali i bambini, gli anziani e le persone in condizioni di svantaggio motorio o sensoriale.

Struttura del regolamento per la gestione del Demanio Marittimo

Il presente regolamento, nello specifico, si propone, compatibilmente con la normativa statale e regionale di riferimento, di fornire riferimenti giuridici certi e tassativi volti a disciplinare in maniera compiuta i momenti salienti, che caratterizzano la procedura amministrativa di gestione dei beni e delle aree demaniali marittime di competenza dell'ente comunale.

Infatti, lo strumento nomologico de quo si compone ontologicamente di 3 capi, costituiti a loro volta da 27 articoli.

La prima parte disciplina l'ambito applicativo della regolamentazione (ovverosia i compiti e le funzioni amministrative rientranti nella sfera di competenza comunale in materia di concessioni demaniali marittime (grazie al complesso normativo costituito dal D.P.R. n. 616 del 24/07/1977, dall'art. 105 del DLgs n. 112 del 31/03/1998, dall'art. 42 del DLgs n. 96 del 30/03/1999) e dalla Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001, operante la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, le modalità di utilizzo delle aree demaniali disponibili ed oggetto di concessione, i criteri generali di pianificazione e standards sui servizi ai quali devono attenersi i concessionari e/o gestori.

Nella seconda parte del predetto regolamento vengono delineati le tipologie di atti concessori concedibili da parte dell'ente comunale (nuove concessioni e quelle preesistenti e/o già rilasciate alla entrata in vigore del presente strumentario giuridico), le modalità di rilascio e di rinnovo con le relative procedure amministrative, la disciplina relativa ai canoni (ovverosia modalità di pagamento, ecc.), che il concessionario è obbligato a versare a seguito della sottoscrizione dell'atto concessorio.

La parte conclusiva disciplina le fasi dei procedimenti di revoca, decadenza e rinuncia alla concessione con la relativa descrizione dello svolgimento degli itinerari amministrativi.

Vengono previsti i meccanismi di sostituzione, nell'ambito del rapporto concessorio tra concedente e concessionario, della parte concessionaria con altri soggetti (terzi affidatari, eredi, aventi causa, ecc.), che sono quello dell'affidamento e quello del subingresso.

Sono contenute le norme che sanciscono gli obblighi a carico del concessionario in materia di spese di istruttoria concernenti i procedimenti amministrativi di rilascio, di rinnovo, di variazione e quant'altro della C.d.M.

Viene predisposto l'apparato di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento con le relative competenze comunali in ambito di gestione del demanio marittimo.

Sono statuiti i criteri normativi in materia di uso della spiaggia e regolamentazione degli stabilimenti ad uso turistico ricreativo.

Infine sono contenute le disposizioni finali afferenti al tessuto normativo di rinvio.

In merito a quest'ultimo aspetto occorre, ulteriormente, ribadire che tale strumento tecnico-giuridico costituisce una forma di disciplina transitoria in attesa dell'adozione ed approvazione del Piano particolareggiato per l'utilizzo degli arenili, che al momento non è concepibile sotto un profilo tecnico-procedurale, in quanto la Regione Campania non ha ancora approvato in via definitiva le Linee Guida in materia di formulazione dei PUA comunali.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per attività turistico – ricreative e/o per altri usi e scopi situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'art. 105 comma 2 lettera l del Decreto Legislativo n°112 del 31.03.1998 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai



sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo n° 96 del 30.03.1999 e per effetto della Legge Costituzionale n° 3 del 18.10.2001, operante la riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, delle Delibere di Giunta Regionale n°3744 del 14 luglio 2000, n° 1971 dell'11 maggio 2001, n° 395 del 28 marzo 2006 e n° 2189 del 17 dicembre 2007.

2. Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici e collettivi, alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali ed all'ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità.
3. L'utilizzo dei beni demaniali è consentito nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile.
4. Il presente regolamento concorre unitamente alle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale e degli altri regolamenti comunali, alla definizione delle porzioni di beni demaniali oggetto di concessione ed alle modalità di rilascio dei titoli concessori.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. I beni e le pertinenze del Demanio Marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del Codice Civile e 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i.).

ART. 3 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Le presenti norme disciplinano le aree del demanio marittimo, così come individuate nella cartografia di riferimento, costituita dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) e si applicano alle concessioni e/o autorizzazioni di beni demaniali e delle pertinenze, che rientrano nella sfera di competenza amministrativa comunale e che sono richiesti in concessione e/o per autorizzazione per attività di carattere turistico - ricreative e/o per quelle afferenti ad usi distinti dalla balneazione, ad eccezione delle domande di concessione relative all'approvvigionamento di fonti di energia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le aree demaniali di interesse militare identificate nell'elenco allegato al D.P.C.M. 21.12.1995
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del regolamento numero **2 elaborati grafici** costituenti una **TAVOLA UNICA** avente per oggetto: “Ambiti demaniali marittimi suscettibili di utilizzazione per finalità turistico – ricreative”.
4. Gli elaborati di cui al precedente comma, per la scala alla quale sono riprodotte, risultano per i contenuti meramente orientative le dimensioni degli elementi riportati, gli immobili e quanto altro segnalato. Costituiscono, altresì, riferimenti puramente indicativi per l'attuazione degli interventi, ma non possono essere considerati elementi probanti per quanto attiene la proprietà, la definizione dei confini e le misurazioni delle aree di concessione; per quest'ultime diventano elementi probanti le specifiche planimetrie allegate alle singole concessioni demaniali marittime.
5. La fascia costiera è suddivisa in numero **5 Ambiti** funzionali. I predetti ambiti sono paralleli alla battigia; hanno una profondità variabile a seconda della configurazione ambientale e geomorfologica dovuta agli effetti erosivi del mare al momento del rilascio della concessione demaniale. Tuttavia, è rilevante anche la constatazione della frequente assenza di corrispondenza, talvolta molto sensibile, tra i rilievi aerofotogrammetrici e le planimetrie catastali. Infatti alcuni tratti di spiaggia non ricadono nel perimetro demaniale e, per converso, il perimetro demaniale talvolta si discosta dal margine costiero.



ART. 4 – DEFINIZIONI -ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente regolamento si intene per:

- a) **Area concedibile:** superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale è consentito rilasciare zone e/o specchi acquei in concessione.
- b) **Area non concedibile:** superficie ricadente all'interno di uno degli ambiti della fascia costiera fisicamente individuata e sulla quale non è consentito rilasciare zone e/o specchi acquei concessione.
- c) **Area di interesse comunale:** aree individuate nelle planimetrie allegate, per le quali si prevede l'attuazione di singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, secondo competenze da approvarsi o approvate dall'Amministrazione Comunale. In caso di progetto ad iniziativa privata la procedura di assegnazione è quella prevista dal presente regolamento (ar. 14);
- d) **Battigia:** la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde.
- e) **Spiaggia :** (quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti), quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche sia private. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può, di volta in volta, fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell'art. n. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico. I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia ad ovest e dalle limitazioni verso est rilevabili sul posto come: duna marittima, recinzioni, viabilità.
- f) **Fascia di rispetto libera:** la prima fascia, completamente libera, misurata partendo dalla linea di battigia di cui alla lettera d) con una profondità non inferiore a 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale libero lungo la riva ed è destinata alla libera fruizione per ragioni di sicurezza; ad essa si **connettono i varchi necessari** al fine di consentire, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006 e smi, il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e tenendo conto delle C.d.M. (Concessioni Demaniali Marittime) vigenti, un percorso di accesso almeno ogni ml 200,00 di fronte-mare.
- g) **Soggiorno ombra:** la seconda fascia di profondità variabile, successiva alla fascia di rispetto libera e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura.
- h) **Servizi di spiaggia:** l'insieme di manufatti ed attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, cabine per deposito e spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o chioschi, ogni altro servizio assimilabile.
- i) **Stabilimento balneare:** le strutture, ubicate **anche** all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, ed attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative
- j) **Attrezzature balneari mobili:** sono attrezzature installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in ombrelloni, sedie, lettini, sdraie, arredi mobili di tipo leggero, le fioriere in materiale lapideo e in blocchi di calcestruzzo posti a secco, gli impianti di gioco all'aperto purché non pavimentati, attrezzature per fitness, le tende, gli ombrelloni a braccio richiudibili e gli elementi di modestissime dimensioni o lapidei o in calcestruzzo posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali.
- k) **Profondità di spiaggia:** dimensione longitudinale delle concessioni demaniali misurata ortogonalmente alla linea di battigia; in caso di configurazione irregolare dell'area, tale




dimensione va misurata in corrispondenza dell'asse mediano dell'area stessa (ovvero in corrispondenza della mezzeria della dimensione trasversale, ortogonalmente alla battigia).

- l) **Fronte - mare:** la lunghezza, misurata in metri e parallela alla linea di riva, della spiaggia data in concessione o della spiaggia libera;
- m) **Incidenza sul fronte mare :** percentuale del fronte mare concedibile destinabile alle diverse tipologie di attività.
- n) **Specchi acquei:** sono definiti "specchi d'acqua" in concessione i tratti di mare non funzionalmente connessi alla fruizione delle spiagge per la creazione di pontili mobili, ormeggi, gavitelli e piattaforme galleggianti.
- o) **Corridoi di lancio:** tratto di mare destinato all'attraversamento della zona riservata alla balneazione, da parte dei natanti diversi da jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e mezzi simili, di dimensioni e caratteristiche strettamente necessarie all'effettuazione delle manovre in sicurezza.
- p) **Dog - beach:** spiaggia dove sono ammessi animali domestici. L'utilizzo e la fruizione delle suddette spiagge sarà oggetto di apposito regolamento.
- q) **Spiagge senza barriere:** spiagge libere attrezzate in concessione a ente pubblico o soggetto privato o con affidamento a terzi che eroga servizi legati alla balneazione per persone in condizioni di svantaggio motorio o sensoriale. Le spiagge libere attrezzate, sono individuate con delibera di giunta comunale.
- r) **Attività turistico – ricreative:** le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art.1 del DPCM 13 Settembre 2002 e comunque tutte quelle attività indicate dalla normativa di settore statale e regionale.
- s) **Demanio Marittimo di competenza comunale:** le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Campania e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato.
- t) **Sistema informativo demaniale marittimo (SID):** il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata.
- u) **Concessione demaniale marittima:** (denominata per brevità CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;

CAPO II

ART. 5 - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. Il provvedimento di concessione demaniale consente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l'occupazione e l'uso anche esclusivo di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
2. L'uso è esclusivo, quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.
3. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione.
4. Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del Codice della Navigazione.
5. La concessione è rilasciata dal responsabile della struttura organizzativa competente in materia di demanio marittimo ed è sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.



6. L'atto è iscritto al repertorio dell'apposito registro comunale delle concessioni demaniali marittime ed è soggetto, a cura e spese del concessionario, a **registrazione presso l'Ufficio del Registro competente**.
7. L'immissione del concessionario, nel possesso del bene concesso, viene effettuata dal responsabile dell'ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.
8. Il procedimento per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima deve concludersi entro i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

ART. 6 - CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a) L'ubicazione, l'estensione ed i confini delle aree e delle strutture oggetto della concessione;
- b) Lo scopo e la durata della concessione;
- c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione, in particolare, la misura esatta dell'occupazione in mq indicando le superfici suddivise per area scoperta, area occupata da impianti di facile rimozione, area occupata da impianti di difficile rimozione, pertinenze demaniali marittime, pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario - direzionali e produzione di beni e/o servizi;
- d) Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione;
- f) La cauzione;
- g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- h) Le generalità e il domicilio del concessionario;
- i) Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.
- j) Le eventuali ulteriori condizioni accessorie.
- k) All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere/strutture da realizzare.
- l) Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla rilevanza della concessione.
- m) Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

ART. 7 - CANONI DEMANIALI MARITTIMI

1. Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.
2. La superficie da considerare ai fini del calcolo del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, così come meglio specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - III Sezione – Adunanza del 21 Settembre 2011.
3. Per quanto non indicato nel paragrafo precedente, si ~~adottano~~ ^{applicano} i criteri codificati allegati alla modulistica ministeriale Do.Ri.



ART. 8 - PAGAMENTO DEL CANONE


1. La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il **31 dicembre** dello stesso anno.
2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.
3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.
4. Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato perentoriamente entro il **15 settembre** di ciascun anno, in misura pari a quello dell'anno precedente fatto salvo il conguaglio a seguito dell'ordine di introito emesso dall'ufficio demanio marittimo comunale.
5. L'ufficio comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.
6. Il mancato pagamento di 2 annualità del canone demaniale marittimo, comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.
7. Le riduzioni del canone di concessione sono stabilite dalla legislazione vigente in materia.
8. Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a enti pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 9 - CAUZIONI

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è pari al valore di due annualità del canone demaniale marittimo complessivo, comprensivo anche della quota di competenza regionale.
2. Per i concessionari associati ad una delle organizzazioni, la cauzione è prestata in via generale attraverso un'unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.
3. L'amministrazione concedente, in caso di inadempienza, può incamerare a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 38 del Codice della Navigazione. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall'ente concedente in caso di inadempienza, per l'esecuzione delle opere di messa in pristino e tutela ambientale delle aree interessate.

ART. 10 - CONCESSIONI DI BREVE DURATA

1. L'uso di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, ove limitato ad un periodo di breve durata compreso entro i 30 giorni (es. per fiere, feste patronali e/o di associazioni, gare, manifestazioni sportive, set per riprese cinematografiche e televisive, regate veliche, remiere ecc.), è consentito, senza formalità istruttorie ed a seguito di nulla-osta/autorizzazione da parte della Giunta Comunale, mediante autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. L'autorizzazione dovrà essere adottata e pubblicata prima dell'evento e dovrà indicare le condizioni cui è sottoposta l'utilizzazione, inclusa la remissione in pristino stato del bene al termine della manifestazione.



3. Il posizionamento di boe/gavitelli e/o l'utilizzo dei tratti mare, è subordinato all'emissione dell'ordinanza/autorizzazione da parte del locale Ufficio Circondariale Marittimo sotto il profilo della sicurezza della navigazione. L'autorizzazione non ha efficacia in assenza della successiva ordinanza/autorizzazione della Capitaneria di Porto.
4. Chiunque intenda organizzare eventi, di breve durata, dovrà presentare, con un congruo anticipo rispetto all'inizio dell'evento (almeno 7 giorni), domanda in bollo all'ufficio demanio marittimo, utilizzando il modello di domanda predisposto.
5. Le concessioni a carattere temporaneo (triennali) rilasciate a seguito di procedura ad evidenza pubblica di cui alla Determina n.215 del 30.03.2018 possono continuare ad operare fino alla data di naturale scadenza fissata nel bando di gara (30.09.2020) senza alcuna limitazione di tempo, previa acquisizione degli eventuali pareri e/o autorizzazioni richiesti dalla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.

ART. 11 – ANTICIPATA OCCUPAZIONE

1. L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su motivata richiesta dell'interessato, solo per finalità di pubblico interesse e d'igiene e sicurezza, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del Codice della Navigazione e dall'art. 35 del rispettivo Regolamento di Esecuzione.
2. L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.
3. Se la concessione è negata, il richiedente deve rimettere i beni nel pristino stato.

CAPO III

ART. 12 - SUDDIVISIONE DEL DEMANIO MARITTIMO – CRITERI DISTRIBUTIVI - ZONIZZAZIONE

1. Il regolamento disciplina la fascia costiera suddivisa in **5 Ambiti funzionali** suscettibili di utilizzazione mediante concessione e/o autorizzazione per finalità turistico – ricreative. A tal fine, le tavole di zonizzazione, riportano lo stato di fatto delle concessioni demaniali in corso di validità e la consistenza della spiaggia, che costituisce il corpo sabbioso più prossimo al mare.
2. L'articolo 5 comma 5 di cui al disegno di legge regionale approvato con delibera di giunta n. 2189 del 17/12/2007 (linee guida per l'approvazione dei piani di utilizzazione delle aree demaniali) recante: “ Nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e smi, deve essere sempre garantito il mantenimento di aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al **20%** delle spiagge e del **20%** delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini della balneazione.
3. Con l'approvazione del presente regolamento ed in ossequio alle disposizioni di cui al succitato disegno di legge regionale e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ciascun ambito, deve essere sempre garantita la libera fruizione (spiaggia libera) nella misura non inferiore al **30%** (calcolato per ambito) delle superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione.
4. Ai fini del calcolo delle superfici concedibili, anche e soprattutto in ragione della profondità variabile della spiaggia e della irregolarità della linea di costa, il parametro di riferimento è rappresentato dal fronte mare in concessione e/o da concedere. Il fronte mare delle concessioni demaniali vigenti, (calcolato per ambito) va scorporato dal fronte mare concedibile.

Spiaggia libera:


- a) Nelle spiagge libere non sono consentiti interventi di trasformazione. Sono consentite soltanto azioni di valorizzazione e tutela dei caratteri floro-faunistici locali.



- b) Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare: sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
- c) Nelle zone di spiaggia libera, destinate al libero accesso e permanenza delle persone, non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l'installazione di qualsivoglia impianto balneare.
- d) Gli accessi alle spiagge libere verranno segnalati da appositi cartelli indicatori.
- e) Le zone di spiaggia libera debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruizione ed essere sgombre da qualsiasi struttura anche mobile, salvo diversa disposizione dell'amministrazione che può prevederne con ordinanza, per ragioni di pubblico interesse, la permanenza temporanea.
- f) Nella spiaggia libera sussiste la possibilità, a seguito di apposita concessione/autorizzazione rilasciata in favore di soggetti privi di scopo di lucro che ne facciano richiesta almeno 7 giorni prima dell'evento, di svolgere attività ludiche, sportive e ricreative per periodi di breve durata, comunque non superiori ai trenta giorni.
- g) Le aree possono essere attrezzate a cura del comune, con servizi di interesse collettivo legati alla fruizione della spiaggia quali ad esempio, servizi igienici, box per l'informazione turistica, ecc..
- h) Il Comune garantisce, su tutti i tratti di spiaggia destinati alla balneazione, l'esistenza di un adeguato servizio di salvamento, secondo le specifiche in materia di sicurezza, emanate dall'Autorità Marittima; in caso di oggettiva difficoltà il comune provvederà ad installare dei cartelli monitori che avvertono della mancanza del servizio di salvamento.
- i) Fermo quanto disposto dal successivo art.20, comma 4, nelle spiagge libere, gli accessi ed il servizio di pulizia sono garantiti dal comune, anche a mezzo di convenzioni con i titolari delle concessioni in zona.

ART. 13 – CARATTERISTICHE GENERALI DEI MANUFATTI A SERVIZIO DELLE SPIAGGE ATTREZZATE

1. Considerata la particolarità dei tratti di spiaggia per i quali si evidenzia l'interesse ambientale, le caratteristiche tipologiche dei manufatti oggetto delle concessioni, devono avere una propria identità costruttiva, privilegiando l'utilizzo di forme e materiali naturali.
2. Le nuove strutture devono integrarsi con l'ecosistema e devono sfruttare il più possibile la luce naturale; potranno essere realizzate esclusivamente in maniera e con materiale non impattanti con l'ambiente, con strutture leggere e di facile rimozione, comprese le pavimentazioni.
3. I manufatti edilizi, pertanto, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico - balneari del comprensorio, facendo ricorso, prioritariamente, a:
 - opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
 - soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico con sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
 - realizzazione della struttura almeno all'80%, con elementi naturali (insegne obbligatoriamente in legno). Viene ribadito l'obbligo per tutte le strutture di realizzare le costruzioni esclusivamente con opere amovibili (mobili o di facile amovibilità) così come definite ai precedenti paragrafi;
 - Rispetto della distanza di 1,5 m dalla recinzione degli habitat dunali per la realizzazione delle strutture amovibili e per lo svolgimento delle attività;
 - Utilizzo esclusivo a scopo ornamentale di piante autoctone;
 - Limitazione degli impatti sonori nel rispetto della Classe I del DPCM del 14.11.1997 e s.m.i;
 - Limitazione dell'inquinamento luminoso alle sole strutture della spiaggia attrezzata;
 - Abbattimento delle barriere architettoniche;
 - Azioni attive di tutela e salvaguardia delle zone dunali a monte delle concessioni.



ART. 14 - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e dei limiti fissati dal presente regolamento, la Giunta comunale indica le aree libere ovvero non assentite ricomprese nei rispettivi ambiti, che possono essere assegnate in concessione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero, attraverso l'indizione di un bando pubblico o mediante l'attivazione del procedimento su istanza di parte.
2. Le norme che disciplinano le suddette procedure, si ispirano al contenuto delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 25 del 27/04/2011, emanato dalla Regione Campania - settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, avente ad oggetto: **"DISPOSIZIONI SULLA CONCORRENZA IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME"**.
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA - BANDO PUBBLICO.
 1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dalla Giunta comunale, possono essere assegnate attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica.
 2. Il bando, predisposto dall'ufficio demanio, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonché nelle forme previste in materia di pubblicità legale degli appalti.
 3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dalla documentazione indicata nell'**allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
 4. Per le nuove concessioni aventi ad oggetto attività di balneazione e servizi complementari e nelle more di approvazione del **PUAD** regionale, le stesse possono essere rilasciate inserendo all'interno dei titoli concessori apposita clausola risolutiva espressa recante: *"In ogni caso, il Comune ha sempre facoltà di revocare, ai sensi dell' art. 42 Cod. Nav., in tutto od in parte, la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta nonché per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o se dovesse risultare in contrasto con le disposizioni dell'emanando Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo da parte della Regione Campania o con qualsiasi altro atto di analogo contenuto normativo"*
 5. Una volta esaurita la fase relativa alla procedura di assegnazione, il Responsabile dell'Ufficio Demanio, previa eventuale indizione della Conferenza di Servizi, acquisiti i pareri previsti dalle vigenti normative, emette il provvedimento finale di concessione demaniale marittima.

PROCEDIMENTO AD ISTANZA DI PARTE

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dalla Giunta comunale, possono essere assegnate ai soggetti che ne fanno richiesta tramite l'ordinario procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, dal Codice della Navigazione e da tutta la normativa vigente in materia.
2. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione indicata nell'**allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Dato avvio alla fase istruttoria, l'ufficio competente, entro 15 giorni richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento.
4. Verificata la completezza della documentazione nel termine dei 15 giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, sarà avviata la fase di pubblicità legale e di pubblicazione della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
5. Qualora, pervengano più domande di concessione, si procederà alla comparazione delle stesse secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.
6. La comparazione delle suddette domande saranno esaminate da apposita commissione nominata dal Responsabile dell'Ufficio demanio, che sarà composta da almeno tre membri scelti tra i



dipendenti dell'amministrazione comunale o personale esterno, che abbiano competenze in materia di demanio marittimo, lavori pubblici, edilizia privata, diritto amministrativo.

7. Costituisce istanza concorrente a quella principale oggetto di pubblicazione, la presentazione di domanda di utilizzo della medesima area demaniale, pervenuta nei termini perentori fissati dall'avviso pubblicato, munita, a pena di inammissibilità dei necessari elementi minimi di identificazione, di seguito elencati:

a.1) nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del richiedente;

a.2) nel caso di impresa individuale: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale dell'imprenditore, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia del documento di identità, data e sottoscrizione del titolare dell'impresa;

a.3) negli altri casi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'amministrazione, copia del documento di identità, data e la sottoscrizione del legale rappresentante;

b) dichiarazione di non versare in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i, di non avere procedimenti penali pendenti per reati previsti dalla stessa norma;


c) dichiarazione di essere in regola con imposte e tasse comunali e di non versare in situazioni debitorie nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio marittimo; Nel caso in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale, è necessario produrre un'ulteriore dichiarazione con cui ci si impegna, all'esito, a regolarizzare tali posizioni debitorie nei confronti dello Stato e/o del Comune.

d) documentazione giustificativa dell'idoneità a svolgere le attività per le quali è stata presentata richiesta di concessione demaniale, corredata, per i soggetti esercenti attività d'impresa, da certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato;

e) dichiarazione di accettazione della clausola per la quale tutte le spese eventualmente necessarie tanto per l'effettivo conseguimento del possesso delle aree interessate dalla rilascianda concessione quanto per la rimessione in pristino stato delle medesime ai fini dell'effettivo godimento della concessione, sono a carico dell'aggiudicatario, con facoltà di recupero in danno dell'obbligato e con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune di Capaccio Paestum;

Nella scelta comparativa tra più domande di concessione demaniale marittima, costituiscono validi parametri di valutazione, rispondenti a quanto disposto dall'art. 37 del Codice della Navigazione:

- a. Compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, edilizio e ambientale;
- b. Idoneità tecnica ed economica del richiedente;
- c. Elementi strutturali con riferimento alla precarietà o meno degli impianti ed alla qualità dei manufatti;
- d. Aspetti igienico sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
- e. Visitabilità o accessibilità ai sensi del comma 3, art.23, Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- f. Dinamica evolutiva del paesaggio;
- g. Previsione di postazioni dotate di defibrillatori DAE semiautomatici esterni;
- h. Servizi aggiuntivi proposti con particolare favore per le attività sportive-ludico-ricreative complementari con la balneazione e capaci di diversificare l'offerta turistica.
- i. Attività turistiche che hanno accesso diretto all'area demaniale richiesta;
- j. Esperienza nel settore del turismo e/o del turismo balneare;
- k. garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);



- l. ogni ulteriore elemento utile alla valutazione comparativa, rispondente ai parametri di cui all'art. 37 Cod. Nav.
- 8 All'esito della procedura di comparazione, la Commissione redige la graduatoria che viene approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile dell'ufficio demanio marittimo.
- 9 La graduatoria è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'ente.
- 10 Il Responsabile dell'Ufficio demanio, previo esame da parte della Commissione delle osservazioni eventualmente pervenute, approva in via definitiva la graduatoria, dando atto della chiusura del procedimento e delle osservazioni eventualmente pervenute.
- 11 Il Responsabile dell'Ufficio, comunica nei successivi 15 giorni, l'esito della graduatoria a tutti i richiedenti ed al primo classificato, nei cui confronti la comunicazione comprenderà la richiesta della dovuta documentazione per l'emanazione del provvedimento concessorio.

Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le eventuali concessioni necessarie per:

- a. autorizzazioni per eventi sportivi;
- b. realizzazione di infrastrutture (sottoservizi);
- c. adeguamenti igienico - sanitari di impianti esistenti;
- d. adeguamenti delle strutture concesionate a norme settoriali o di legge;
- e. standard urbanistici;
- f. passeggiate, camminamenti, aiuole, torrette di sorveglianza, aree di primo soccorso, aree di uso pubblico da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - ATTIVITÀ EDILIZIE SUL DEMANIO MARITTIMO

- 1 Il concessionario e/o colui che è risultato aggiudicatario di una procedura di evidenza pubblica, sia che sia stata espletata mediante bando pubblico e/o su attivazione del procedimento ad istanza di parte, deve munirsi di tutti pareri, autorizzazioni, permessi, nulla osta, per l'esecuzione delle opere ivi consentite dall'atto di concessione richiesti dalla vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.
- 2 L'atto legittimante l'occupazione e l'utilizzo del bene demaniale, ovvero la concessione demaniale marittima, riveste carattere **pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo edilizio**.
- 3 Nell'atto di concessione, sarà inserita una clausola risolutiva espressa che prevedrà, in caso mancato ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. per l'edificazione delle opere previste nell'atto di concessione, la caducazione del titolo concessorio.

ART. 16 - DOMANDA DI VARIAZIONE AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE O DELLA CONSEGNA EFFETTUATA PER USI PUBBLICI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. Compatibilmente con le vigenti disposizioni normative urbanistiche, edilizie, paesaggistiche ed ambientali, è sempre consentito l'arretramento verso monte (est) delle concessioni, previo atto di assenso del Responsabile del Servizio;
2. Ogni variazione al contenuto della concessione è sottoposta all'istruttoria di cui ai precedenti articoli. Qualsiasi variazione allo scopo per cui è rilasciata la concessione è sottoposta ad autorizzazione.
3. Qualora non vi sia modifica nell'estensione della zona concessa ma solo una diversa distribuzione delle opere assentite, la variazione è autorizzata dal responsabile del servizio senza formalità istruttorie.
4. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo il tempo in cui trascorra la sospensione dei termini.



AMPLIAMENTI / SLITTAMENTI IN PROFONDITÀ DI CONCESSIONI ESISTENTI PER RIPASCIMENTO

- 1) Nel caso in cui si verifichi un incremento di profondità dell'arenile tra un'area in concessione ed il mare, l'area così creata può essere attribuita al concessionario antistante per la posa di ombrelloni e sdraio, secondo le modalità e le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Il richiedente dovrà produrre idonea istanza per l'ampliamento o slittamento (in caso di semplice traslazione verso il mare senza aumento di superficie) della concessione esistente.

ART. 17 - AFFIDAMENTO A TERZI

ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ART. 45 BIS DEL COD. NAV.)

- 1) Le norme che disciplinano la suddetta procedura, si ispirano al contenuto delle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/10/2010, emanato dalla Regione Campania - settore 3 demanio marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime, avente ad oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO NELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E ALL'AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
- 2) In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime i concessionari che intendano essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono manifestare detta volontà nell'istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale marittima.
- 3) In sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello dell'esercizio diretto della concessione.
- 4) Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), Cod. Nav. Ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.
- 5) In deroga al comma 2, l'ufficio competente valuta richieste di affidamento di attività oggetto della concessione, motivate in base ad esigenze funzionali. L'aspirante affidatario deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con imposte e tasse comunali.

ART. 18 - SUBINGRESSO (ART. 46 COD. NAV. ED ART. 30 REG. COD. NAV)

- 1) Anche per quel che concerne le procedure di subingresso, le presenti norme si ispirano alle disposizioni previste dal Decreto Dirigenziale n. 133 del 05/10/2010.
- 2) In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati nel paragrafo che segue, sono considerate espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, o dissesto o inaffidabilità dell'impresa, e possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), Cod. Nav. Ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.



- 3) Sono fatti salvi i subingressi richiesti nei seguenti casi, previa verifica tecnica ed economica dell'ente concedente sull'idoneità del soggetto aspirante subentrante a garantire, allo stesso modo del precedente concessionario, una proficua utilizzazione della concessione e a soddisfare un uso rispondente al medesimo, rilevante interesse pubblico:
- a) cessione o fitto di azienda o ramo di azienda, con subingresso a favore del cessionario o locatario di azienda;
 - b) trasformazione, fusione e scissione dell'impresa concessionaria, con subingresso a favore della nuova impresa;
 - c) vendita o esecuzione forzata, con subingresso a favore dell'acquirente o aggiudicatario, come disposto dall'articolo 46, comma 2, Cod. Nav. ;
 - d) morte, con subingresso degli eredi, come disposto dall'articolo 46, comma 2, Cod. Nav.;

Nelle fattispecie sopra esposte, i richiedenti devono fornire all'ente concedente la documentazione necessaria a supporto dell'istanza. **In particolare:**

- 1) nel caso di cessione o fitto d'azienda o di ramo d'azienda gli atti di cessione o di fitto di azienda o ramo d'azienda - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;
- 2) nelle ipotesi di trasformazione, fusione o scissione gli atti che hanno portato alla variazione dell'assetto aziendale - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;
- 3) nel caso di vendita o esecuzione forzata - gli atti di vendita o aggiudicazione delle opere o impianti - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**;
- 4) nel caso di morte - il certificato di morte e gli atti ereditari - la documentazione da cui si evinca la presenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio della concessione, sia di ordine generale (come elencati all'articolo 80, D.lgs. 50/2016 e smi sia di ordine speciale, quali quelli relativi all'idoneità professionale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica e professionale e di non trovarsi nella situazione giuridica contenziosa nei confronti dell'ente concedente, in particolare, di essere in regola con **imposte e tasse comunali**.

ART. 19 – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
- 2) Il provvedimento di revoca è atto del responsabile del servizio.
- 3) Nel caso di revoca parziale, il canone è ridotto in relazione alla nuova superficie concessa, fermo restando la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di revoca parziale.
- 4) La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile, in tutto o in parte, per cause naturali o in conseguenza di impianti, manufatti ed altre opere realizzate dallo Stato o altri Enti per fini di interesse pubblico. Nel caso di incompatibilità



della concessione con l'approvazione del PUAD Regionale e/o sopravvenute disposizioni di legge, la decadenza è dichiarata dopo l'espletamento delle procedure di cui sopra.

- 5) Prima di proporre la decadenza, il Responsabile del Servizio fissa un termine, non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni trenta, entro il quale l'interessato/concessionario, può presentare le proprie deduzioni di cui obbligatoriamente dovrà essere tenuto conto prima dell'adozione del provvedimento.
- 6) In caso di revoca, il Concessionario deve restituire il bene demaniale marittimo in pristino stato.
- 7) La concessione cessa per espressa rinuncia da parte del concessionario. Entro trenta giorni dalla rinuncia, il concessionario deve comunicare l'avvenuta rimessa in pristino stato del bene demaniale marittimo per gli accertamenti che l'Ufficio demanio marittimo deve disporre con tempestività, comunque entro quindici giorni dalla comunicazione.
- 8) Ogni obbligo e responsabilità del concessionario cessa ove sia accertata la remissione in pristino del demanio marittimo e sia verificato il pagamento del canone fino alla data della rinuncia.
- 9) Dell'esatto adempimento degli obblighi è rilasciata liberatoria comunicazione al concessionario dal Responsabile del Servizio che dispone anche lo svincolo della cauzione.
- 10) Il concessionario può essere dichiarato decaduto dalla concessione, oltre che per gli aspetti descritti dall'art. 47 del Codice della Navigazione e dal presente regolamento in relazione al regolare pagamento delle imposte e tasse comunali, per inottemperanza alle prescrizioni che l'Ufficio demanio marittimo potrà emettere con ordinanza dopo che sia stata accertata la seconda infrazione, per lo stesso titolo, nel corso dell'anno di riferimento.
- 11) Per il procedimento di decadenza si devono seguire le procedure dell'art. 47 Codice della Navigazione e 26 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.
- 12) La decadenza è atto del Responsabile del servizio.
- 13) Al concessionario dichiarato decaduto non spettano indennizzi o rimborsi di sorta, quest'ultimo deve provvedere a ricondurre l'area concessa in pristino stato e la cauzione è incamerata dal Comune.

ART. 20 - PULIZIA DELLE SPIAGGE

- 1) Le operazioni di pulizia delle spiagge effettuate dai gestori degli stabilimenti balneari o dei lidi attrezzati o da qualsiasi altro soggetto competente, dovranno necessariamente rispettare la conformazione naturale dell'ambiente dunale, con particolare riferimento all'apparato morfologico e vegetazionale della duna.
- 2) Sono pertanto vietati l'asporto di materiali sabbiosi dall'arenile e dalle dune e comunque l'alterazione dei profili delle dune, la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari florisitici spontanei, autoctoni o naturalizzati.
- 3) E' vietato altresì l'introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche autoctone o naturalizzate sempreché siano messe a dimora in vasi e rimosse a fine stagione.
- 4) I concessionari di stabilimenti balneari e/ simili sono obbligati alla manutenzione e pulizia di superficie di spiaggia libera (lateralmente a quella in concessione) per 25 metri per lato).
- 5) La spiaggia e le varie strutture che vi insistono debbono essere tenuti puliti e la loro manutenzione dovrà essere effettuata nei seguenti periodi:
 - a) i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari debbono avere inizio almeno entro il 01 maggio ed essere portati a termine entro e non oltre il 15 Giugno di ciascun anno e non possono essere effettuati durante la stagione estiva;
 - b) i lavori di pulizia, di livellamento devono avere inizio almeno entro il 01 maggio ed essere ultimati entro e non oltre il 15 Giugno di ciascun anno.
 - c) Resta salva la possibilità di interventi anche in periodi diversi da quelli sopra indicati, per ragioni di urgenza e lavori indifferibili se autorizzati espressamente dal responsabile comunale preposto.



- d) Le movimentazioni degli accumuli di sabbia, ad eccezione delle ordinarie operazioni di manutenzione e livellamento, anche nell'ambito della medesima spiaggia, e le movimentazioni negli specchi acquei antistanti le spiagge, sono soggette ad autorizzazione da parte della Regione Campania Settore Difesa del Suolo.
- e) Sono, altresì, obbligati ad eseguire interventi di pulizia delle spiagge in concessione e delle spiagge libere (25 mt per lato) sopra descritte rispettando i seguenti termini:
 - alla chiusura della stagione balneare,
 - almeno 1 volta al mese durante l'inverno;
 - nel periodo pre-pasquale;
 - ogni qualvolta si verificano eventi naturali meteo-marini di eccezionale entità.

ART. 21 - SICUREZZA DEI BAGNANTI E DEGLI UTENTI

- 1) I concessionari delle strutture turistico - ricreative sui beni demaniali marittimi devono garantire idoneo servizio di vigilanza sull'arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, sia con la presenza di personale specializzato in salvamento che con idonee attrezzature di salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei provvedimenti in materia.

CAPO III

ART. 22 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.
2. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.
3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento.
4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

ART. 23 - VIGILANZA

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli, con personale dell'ufficio o della Polizia Municipale.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

ART. 24 - ORDINANZA COMUNALE SULLA BALNEAZIONE

1. Ogni anno il Comune emette apposita ordinanza riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza, quali ad esempio la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge regionale n.10/2012, e fatto salvo il parere/nulla osta degli enti sovra comunali preposti alla salvaguardia e tutela del paesaggio e dell'ambiente.



ART. 25 – SANZIONI

1. Le disposizioni, nonché le sanzioni del presente atto, si applicano tutto l'anno.
2. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relative alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la revoca (art. 42 del codice della navigazione), la decadenza (art. 47 del codice della navigazione).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti.
4. La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli artt. 54, 1161, 1164 e 1174, comma 2, del Codice della Navigazione.
5. Le violazioni dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni di Legge, del Regolamento di Polizia Urbana o dei Regolamenti e delle specifiche Ordinanze.
6. La competenza ad applicare sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia.
7. Per l'accertamento delle violazioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce i precedenti, approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2011 nn. 25 e 26 del 19/06/2012.

ART. 27 SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti come riportati nella sotto indicata tabella, sono annualmente determinate, con atto della Giunta Comunale.

Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

TIPOLOGIA DI RICHIESTA	IMPORTO IN EURO
Richiesta di rilascio nuova concessione.	€ 1.000,00
Richiesta di autorizzazione al subingresso.	€ 500,00
Richiesta di affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis Cod. Nav.	€ 500,00
Richiesta di rinnovo/proroga concessione.	€ 500,00
Richiesta di variazione al contenuto della concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Esec. Cod. Nav.	€ 500,00
Richiesta di autorizzazione/concessione per occupazione brevi periodi.	€ 100,00
Richiesta di autorizzazione/concessione per svolgimento manifestazioni/ eventi senza patrocinio comunale.	€ 100,00





Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 4) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEL DEMANIO MARITTIMO - MODIFICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

FASOLE VO CE

IL RESPONSABILE
DEMANIO

CHRISTIAN FRANCO

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FASOLE VO CE

IL RESPONSABILE
FINANZIARIO

ANNA FABRIZIO

Data _____

Su regolare convocazione nella sede Comunale del Caspoggio, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento.

Stolge le funzioni di Segretario verbalizzante Franco Rama

Sono presenti: SICD - NOBILI - SIBATELLI - ROMANO - QUARANTA

In riferimento al punto 2 all'ord. g., in particolare riguardo al STAT, la Commissione all'unanimità ritiene che per trattandosi di una fase d'atto di questo approvato dall'Ente Regione, per maggiore approfondimento si riunisce l'argomento alla prossima seduta della presente Commissione. Riguardo all'argomento riferito al regolamento Denominale, con precisione, le modifiche di questo per quanto attiene la declassificazione delle concessioni temporanee, la Commissione rivela ogni altra valutazione di modifiche alla prossima seduta.

A questo punto la Commissione esamina il regolamento proposto per la Costituzione della Consulta dello Sport ^(Punt. 3 art. 10 ord. g.)

Dopo lettura del regolamento presentato dal delegato allo Sport Cons. Mastandrea, la Commissione dopo ampia discussione, approva unanimemente sia la Costituzione della Consulta che le proposte di Regolamento che, unitamente al precedente regolamento del 06/07/2012, vengono allegati al presente Verbale.

Si osservano le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento De. Co e si approvano le modifiche da sottoporre al C.C. per l'approvazione definitiva.

Del che è verbale
il Presidente
Francesco Sicci

Il Segretario verbalizzante
Franco Rama

il giorno 09.03.2020, presso la sede Comunale di Palazzo di Città del Comune di Paparecio Portum, si e' riunita la Commissione bilancio e Finanze, appontamente convocata con nota protocollo 9928 del 06.03.2020.

Sono presenti i Componenti di seguito elencati. Prende parola il Presidente, il quale illustra i punti all'ordine del giorno, dell' odierna seduta del Consiglio Comunale.

Nello specifico: Modifiche al regolamento per la gestione del demanio marittimo. Presa d'atto D.G.R.C n° 19/2020, visto conformità SIAD Capricci Viabilità alternativa Stazione Ferroviaria di Portum, approvazione progetto in variante al PRG. Approvazione variante al PRG "Paridon Arena" in località diuvora, modifica interpretazioni piano Triennale O.P.P. 2020/2022 - Modifiche ed integrazioni Denominazione Comunale De Co. per la tutela e valorizzazione delle attività artigianali tradizionali locali - Modifiche; Approvazione Anticipo di liquidità; Perfezionamento conto Imposta di soggiorno anno 2018 - Presa d'atto. Procedimenti sulla tele Cabone Multiservizi S.r.l.

Sono presenti: Acciarino Pasquale, Ciberti Ippolito, Giuse Giovanni, Di Filippo Antonio, Mastanone Andrea, Mavla Angelo, Nobili Stefania, Padino Ulderico, Quaglia Angelo, Scarnati Antonio, Sica Emanuele.

Per i relativi punti all'ordine del giorno, la maggioranza approva, mentre la minoranza si riserva un Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

[Signature]

[Signature]

Commissione Politiche Sociali, P. Istruzione, e Cultura

Il giorno 5 del mese di Marzo dell'anno
2020 si è riunita a Capaccio Capoluogo
la Commissione di P. Istruzione.

Sono presenti i seguenti consiglieri comunali
Morbili, Polino, Quaglio, Sabatella Sica,
Moreo, Scudati Aledrino,
Mastanobba, Di Filippo, Ciommo, Libera

La Commissione esaminata i punti
all'ordine del giorno del prossimo
Consiglio Comunale, dopo lettura
di ogni singolo voce, tanto
certo che nessuno argomento è
di competenza specifica dello
presente Commissione e pare
esprimere parere favorevole al
detto ordine del giorno la
medesima Commissione riunita
e per maggior approfondimento
e per le deliberazioni delle
Commissioni specifiche, di
riferimento.

Il segretario

Micolantoni Gaetano

Il presidente


Quaranta

5.3.2020

Il giorno cinque del mese di marzo, l'anno duemilasettecentoventi, e seguito di regolare convocazione prot. n. 8905 del 23.2.2020, presso la sede Comunale del Capoluogo si è riunita la Commissione Riunificazione Territoriale, LL.PP., Esibizione Privata.

Si legge le funzioni di Segretario Subdelegante il geom. Deon Municipale istruttore dell'UTC. Alle ore 17:30 sono presenti i consiglieri: Accorso Pasquale, Ciliberti Igor, Cirone Giovanni, Di Filippo Antonio in qualità di Presidente la Commissione, Mostromaria Antonio, Merola Angela, Nobile Stefania, Polino Ulderico, Quaglia Angela, Sabatella Luca, Scarioti Antonio, Sica Emanuele. La commissione pensa all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale e si illustrano i punti sollecitati. Il presidente tratta i vari articoli del provvedimento Popolo Democrazia e i consiglieri dopo ampia argomentazione su ogni punto prendono atto e la maggioranza approva e l'opposizione si riserva in consiglio.

Del che è Verba

Il Presidente


Il Segretario
 Deon Municipale

Il giorno Nove e sette del mese di febbraio, l'anno duemilovecento,
a seguito di regolare convocazione del 21 febbraio 2020, prot. n. 8032
presso la sede Comunale del Capoluogo si è riunita la
Commissione Pienificatoria Territoriale - LL.PP. Edilizia Privata
Esolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il geom. Dean-Aurilio
istruttore dell'UTC. Nelle ore 17:00 sono presenti i consiglieri:
Accorino Pasquale, Ciliberti Igore, Cione Giordano, Di Filippo-Antonio
in qualità di Presidente la commissione, Montambro Antonio, Nardo
Angelo, Nucisto Fernando, Nobile Stefania, Pedino Ulderico, Quaglia
Angelo, Schetella Luca, Sociati Antonio, Sica Emanuele.
La commissione pone all'esame dell'argomento Regolamento Demosiale
svolgendone i vari aspetti e critiche. Il Presidente chiede ai componenti
proposte di modifica al citato regolamento. I componenti la commissione
si riservano osservazioni alle proposte di regolamento che verranno
discussione la successiva volta. In ordine al punto 1 - Pese d'Atto
del Decreto Dirigenziale n. 19 del 17.2.2020 della Giunta Regionale
della Campania - visto di Copertura SIAD Opere, la commissione
prende atto e rinviando al prossimo Consiglio Comunale per la
dotazione.

Del che è verbale

Il Presidente
M. S. S.

Il Segretario
Dean Aurilio

Si regola convocazione, nella sede comune del Cafaligo, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento per discutere gli argomenti posti all' o.d.g. del prossimo C.E.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Pierluigi Marino
Sono presenti: SICA - NOBILI - SABATINI - POCINO - QUARANTA
La Commissione, all'unanimità dei presenti, valutati gli argomenti posti all' o.d.g. del C.E., mette in votazione disamina degli stessi alle singole Commissioni di riferimento in ordine alle valutazioni e alle discussioni dei singoli punti. Riguardo le modifiche

~~Del che è verbale~~

~~Il Presidente~~

~~La Segretario verbalizzante~~

al regolamento per la gestione del denaro mancante, uscite le relazioni svolte dal Cons. Di Filippo, dopo ampia discussione, la maggioranza approva le modifiche per come redatte, la mozione si riserva in C.E.

Del che è verbale

Il Presidente

Roberto Adorni

La Segretario verbalizzante

Pierluigi Marino

Addi cinque del mese di Marzo dell'a. 2020 presso la sede Comune del Copalupo, si e' riunita la commissione di cui all'art. 1 dell'atto per discutere il seguente o.d.g. Argenti del C.C. del 09/03/2020 c.a. Posti all'o.d.g.

Se Presenti: Azzurro Pasquale, Di Filippo Antonio, Morale Angelo, Nobile Stefania, Palio Ubaldo, De Leo Angelo, Schiavella Luca, Sacchi Antonio, Sica Emanuele, Greco Giovanni, Mastandrea Antonio, Calabrese Ippolito.
Se Assenti: Longo Francesco, Vota Italo, Mucciolo Fernando Maria.

Segue la lettura di segretario verbalmente il sig. Franco Vito. Il Presidente constato il numero legale di presenti dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto degli argomenti posti all'o.d.g. del prossimo C.C. del 09/03/2020 c.a. e la maggioranza approva all'unanimita' gli stessi mentre l'opposizione non ha la minuziosa, si riserva un Consiglio Comunale di esprimere il proprio parere. Il Presidente conziti i punti all'o.d.g. e ha avuto atto da affiggere, dichiara sciolta la seduta. Letta confermato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalmente
 Franco Vito

Il Presidente
 [Firma]

SINDACO - dopo aver ascoltato la relazione del consigliere delegato Di Filippo – le mie idee sono piuttosto confuse – Non tanto per le modifiche proposte al Regolamento o per la mancata professionalità del dr Di Filippo che è indiscutibile - ma per il fatto che non ho ancora capito - se dopo l'approvazione del nuovo regolamento - **le concessioni triennali con scadenza 30 settembre di quest'anno - saranno o meno rinnovate.** Credo che per chiarezza e serietà la gente di Capaccio Paestum e soprattutto gli interessati abbiano il diritto di saperlo.

Detto ciò e nell'attesa della risposta passo ad illustrare gli articoli che propongo di modificare:

ART. 14 comma 1

RITENGO: che le parole "nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica" sarebbero contraddette dalle parole "***o mediante l'attivazione del procedimento su istanza di parte***". Si ritiene che quest'ultima modalità rappresenti un limite ai criteri di trasparenza, di efficienza e imparzialità, pertanto non concordano con tale proposta.

Si propone pertanto la soppressione al comma n. 1 delle parole "***o mediante l'attivazione del procedimento su istanza di parte***"

Di conseguenza vanno eliminate dal Regolamento, ovvero dall'art. 14, tutte le parti relative al "procedimento ad istanza di parte".



ART.10 – comma n° 5 - in ordine alla disposizione riguardante la scadenza del 30/9/2020, delle concessioni a carattere temporaneo. **Si pongono due problemi: il primo è se ci si rende conto che i soggetti titolari delle suddette concessioni hanno fatto investimenti, peraltro non ancora ammortizzati, magari ricorrendo anche a prestiti e che saranno esposti a grandi rischi di materia economica e finanziaria, inoltre, a parte queste considerazioni, va approfondito il significato corretto delle norme vigenti in tema di regime di proroga. L'argomento potrebbe, peraltro, comportare ricadute di materia giurisdizionale che potrebbero esporre il Comune a infiniti giudizi. Riteniamo pertanto che prudenzialmente, in attesa di approfondimenti si debba eliminare dal presente Regolamento il comma 5 del'art.10. Questa è la nostra formale proposta sulla quale chiamiamo il consiglio comunale ad esprimersi.**

ART.26 –In ordine al suddetto articolo con il quale si stabilisce che il Regolamento in esame abroga e sostituisce i precedenti, facciamo osservare che sotto il profilo della trasparenza e della esatta cognizione dei provvedimenti in esame, sarebbe stato molto corretto adottare la metodologia del confronto del vigente regolamento con quello stasera proposto, evidenziando le modifiche e le integrazioni introdotte con quelle proposte. Anche per questo fatto chiediamo all'amministrazione comunale di ritirare il testo per ripresentarlo in altra seduta secondo le modalità di confronto innanzi descritte.



Vorrei partire da un aspetto, le scelte fatte nell'assegnazione delle concessioni di posa ombrelloni ovvero spiagge libere attrezzate della durata di tre anni ha illuso e creato false speranze imprenditoriali in molte persone anche giovani e del territorio che hanno investito in quel tipo progetto che per vari motivi e nella maggior parte dei casi si è rivelato fallimentare.

Uno di questi è il non recupero del capitale investito vuoi perché il metodo di scelta delle spiagge è stato errato, infatti molte di queste concessioni era di difficile accesso e collocate in zone critiche della nostra costa; vuoi perché le norme strutturali prevedono l'istallazione di una semplice spiaggia attrezzata e nonostante l'enorme sacrificio dei concessionari, non erano strutturate e attrezzate in modo adeguato da permettere loro di essere concorrenziali con gli stabilimenti e i servizi degli stabilimenti.

Alla fine questa amministrazione si trova a gestire una situazione di ^{com. p. n. 51} contentini ereditata frutto da una politica passata fatta di inciuci e falsi miti da sfatare, la stessa politica che ancora oggi cerca di infiltrarsi per continuare a chiedere.

E' ora di dire basta bisogna dare risposte importanti nel segno della politica quella fatta per la gente e con la gente e nel caso specifico darle a parecchie persone che hanno investito tempo e soldi in un castello di carta.

E' ora compito di questa amministrazione darle e spero che verrà tenuto conto di chi ha fatto sacrifici e ha fatto la concessione in modo serio e professionale.

Riguardo al Regolamento formalmente corretto, essendo molto snello ^{revoca} rimanda alla Giunta le aree demaniali concedibili e spero che vengano individuate con dei principi ben precisi tenendo conto di tutti gli Ambiti.

Un'altro appunto riguardante l' art. 12, nel quale non viene menzionata una distanza minima tra i nuovi concessionari e quelli già esistenti, e non viene disciplinato il fronte mare concedibile per le nuove concessioni.

Un appunto importante che questo regolamento non menziona è la questione parcheggi in concessione agli stabilimenti balneari esistenti in previsione di opere di interesse pubblico quale in questo caso il lungomare. Pertanto credo che la revoca che è stata giustamente decretata dalla Giunta avvenga solo ed esclusivamente qualora vengano realizzati parcheggi alternativi e comunque all'effettiva messa in opera delle opere di interesse pubblico.

Nel vigente Regolamento nell'art. 7 si disciplina la durata delle concessioni demaniali marittime così come previsto dalla Legge di Stabilità.

Nel futuro Regolamento non viene richiamata la legge n 145 del 30/12/2018 cioè l'estensione delle concessioni.

In merito a questo ~~chiedono che vengano~~ ~~esplicitati in maniera più chiara questi contenuti nel~~ ~~nuovo regolamento.~~ ~~non esplicitati~~ ~~di cui 220 nella gestione del futuro litigio.~~
Maurizio P... ..